



Autorità Nazionale Anticorruzione

Autorità Nazionale Anticorruzione

VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI

Prot. Uscita del 20/03/2015

Ufficio Piani di vigilanza e vigilanze speciali

Numero: 0033049

Ufficio: PRES - UPVS Ufficio Piani di vigilanza e vigilanze speciali
Il Dirigente

Al Responsabile dell'area tecnica
del Comune di Pizzola sul Brenta
Arch. Danilo Rossetto

Pec: piazzolasulbrenta@cert.ip-veneto.net

Rif. Prot 7412 del 05/06/2014

Riferimento fascicolo da citare nella risposta 1265/2014

Oggetto: Servizio distribuzione gas naturale-Affidamento incarichi professionali: prestazioni finalizzate alle valutazioni tecnico-economiche sulle infrastrutture di servizi a rete, al supporto alla procedure di gara (predisposizione bandi, ecc.), consulenze in materia di riaffidamento del servizio.

Premessa

Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ha stabilito le norme comuni per il mercato interno del gas, ed ha previsto agli artt. 14 e 15 l'attività di distribuzione e il regime di transizione nell'attività di distribuzione.

Il decreto ministeriale 19 gennaio 2011, pubblicato nella G.U. 31 marzo 2011, n. 74, ha determinato gli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale e ha disposto che gli enti locali di ciascun ambito territoriale minimo (ATEM) affidino il servizio di distribuzione gas previsto dall'art. 14, comma 1, del D. Lgs. 164/2000, tramite gara unica.

Il decreto ministeriale 18 ottobre 2011, pubblicato su G.U. 28 ottobre 2011, n. 252, ha determinato, altresì, i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale.

{

Il servizio specifico, invece, è disciplinato dal decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 che ha adottato il regolamento relativo ai criteri per indire una gara unica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, stabilendo, all'art. 5, la necessità di determinare preliminarmente il valore del rimborso del gestore uscente.

Nell'ambito della Regione Veneto, i comuni della Provincia di Padova (ATEM PD 1, PD 2 e PD 3), hanno proceduto a determinare il valore del rimborso del gestore uscente mediante affidamenti di incarichi professionali in adempimento all'art. 5, del D.M. n. 226/2011. In relazione ai citati affidamenti, il Sig. Iodi Luciano ha presentato numerosi esposti (protocolli 92328 dell'1/10/13, 96310 del 9/10/13, 114163-114175-114176-114177 del 19/11/13, 127915 del 19/12/13, 29044 del 4/3/1 e 83662 del 24/7/2014 (all. 1). In particolare, negli esposti su indicati sono stati segnalati affidamenti diretti da parte di alcuni Comuni della provincia di Padova, in violazione all'art. 267 del D.P.R. 207/2010 e degli art. 91, comma 2, e 57, comma 6, del codice dei contratti.

Con nota del 21 maggio 2014, prot. n. 58699, si chiedevano a codesto comune, per il periodo 1 gennaio 2013 al 30 aprile 2014, informazioni su incarichi conferiti a soggetti esterni all'Amministrazione Comunale, a seguito dell'accertata carenza in organico di personale tecnico-legale eventi specifica professionalità.

Inoltre, è stato chiesto di fornire elementi informativi in ordine all'importo, alla modalità dell'acquisizione del servizio, ai criteri per l'individuazione e la selezione dei soggetti affidatari, alle manifestazioni di interesse/offerte di operatori economici non invitati alla procedura e valutazioni effettuate dall'Amministrazione sulle stesse, alle modalità dell'esperimento della gara con particolare riferimento alle modalità di acquisizione delle offerte ed alla valutazione del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità tecnica, economica e finanziaria dei prestatori di servizi, ad eventuali subappalti, allo stato di avanzamento del servizio.

Dall'analisi della documentazione pervenuta relativamente agli affidamenti riguardanti il servizio professionale per la valutazione economico-estimativa del valore residuo rete distribuzione gas metano e beni immobili strumentali, è emerso che:

1. L'affidamento risulta di importo inferiore a 40.000 euro ed è stato effettuati ai sensi dell'art. 125, comma 11 del codice dei contratti;
2. Il servizio è stato affidato alla società ANCI SA s.r.l.;
3. Nel disciplinare di affidamento è prevista la possibilità di subappaltare il servizio in violazione del divieto di subappalto dei servizi professionali stabilito dall'art. 91, comma, 3 del D.lgs 163/06;
4. L'affidamento a tale società, secondo le informazioni pervenute, risulterebbe giustificato dal fatto che la predetta società ANCI SA s.r.l. è una società partecipata dall'Associazione dei Comuni del Veneto ANCI VENETO, creata per l'espletamento specifico del servizio di

fornitura gas a cui la maggior parte dei comuni ha aderito in relazione a convenzioni e accordi stipulati, nonché dalla circostanza che tale società annovera fra i propri collaboratori personale tecnico con specifica esperienza nel settore della distribuzione del gas.

Risultanze istruttorie

La predetta società ANCI SA s.r.l. non risulta avere i requisiti previsti dall'art. 90 del D.lgs 163/06, per l'espletamento di servizi professionali oggetto degli incarichi (non è uno dei soggetti che possono svolgere servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria elencati dall'art. 91 del codice dei contratti).

Si fa presente che gli affidamenti in argomento rientrano nei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui al capo IV del Codice dei contratti. L'art. 90 del predetto codice stabilisce che l'affidamento all'esterno di detti servizi è consentito in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni d'istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.

I servizi in oggetto rientrano tra quelli professionali per i quali è richiesto espressamente l'affidamento a soggetti di cui all'art. 90 del codice dei contratti, con le procedure indicate nel successivo art. 91 o, nel caso in cui la stazione appaltante li abbia inseriti tra quelli individuati preventivamente con proprio provvedimento, con riguardo alle proprie specifiche esigenze, mediante le procedure di cui all'art. 125 del D.lgs 163/2006 (affidamenti in economia).

Con riferimento alla composizione societaria di ANCI SA s.r.l., dalla visura camerale effettuata, è emerso che la stessa è composta dall'Associazione dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto) per una percentuale del 75,86%, dall'Associazione dei Comuni del Friuli (ANCI FRIULI) per il 10,36%, dall'Unione Regionale Province Veneto per il 3,38% e dal Sig. Menara Dario per il 10,39%, e che conseguentemente, non essendo la società composta per la totalità da soggetti associati pubblici non può effettuare accordi finalizzati all'espletamento di appalti pubblici. A riguardo, con Deliberazione 5/2015, l'Autorità ha chiarito che la presenza di un soggetto privato, nell'ambito della cooperazione tra più enti pubblici, qualunque sia il tipo di prestazioni offerte nell'ambito della suddetta cooperazione, è incompatibile con il modello degli accordi tra pubbliche amministrazioni *ex* art. 15 l. n. 241/90, tanto più se tale soggetto è il destinatario di specifici servizi a valenza pubblicistica.

Sulla base di quanto sopra emerso, si ritiene che codesto comune non poteva procedere all'affidamento del servizio alla Società ANCI SA s.r.l. poiché il servizio rientra in quelli professionali per i quali è richiesto espressamente l'affidamento ai soggetti di cui all'art. 90 del d.lgs 163/06 e ANCI SA s.r.l. non rientra tra questi soggetti. Per gli stessi servizi, inoltre, vige il divieto di subappalto ai sensi dell'art. 91,

comma 3, del codice dei contratti. Nel caso di specie, non potendo ANCI SA s.r.l. espletare il servizio, lo stesso sarebbe stato svolto da professionisti esterni alla società ANCI SA s.r.l. configurando l'ipotesi di subappalto.

Inoltre, la motivazione posta a base dell'affidamento, cioè che ANCI SA s.r.l. è soggetto strumentale dell'Associazione dei Comuni del Veneto o che la società è interamente di proprietà pubblica, creata per l'espletamento specifico del servizio di fornitura gas a cui la maggior parte dei comuni ha aderito in relazione a convenzioni e accordi stipulati, o che è stata destinataria di incarichi da parte di altri comuni, o che ANCI SA s.r.l. si sia fatta promotrice del servizio presso i comuni dell'ATEM, non è giustificata poiché la predetta società ANCI SA s.r.l. è una società partecipata anche da un soggetto privato. Inoltre, è stato consentito espressamente nel disciplinare d'incarico il ricorso al subappalto da parte di ANCI SA s.r.l. nonostante l'espresso divieto dell' art. 91, comma, 3.

Nel comunicare le risultanze istruttorie sopra riportate, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del "Regolamento in materia di attività di vigilanza dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture" relativamente alle stesse, è possibile presentare controdeduzioni ed eventuale istanza di audizione, secondo le modalità indicate nel medesimo articolo. Si segnala, in particolare, che l'eventuale richiesta di audizione al Consiglio deve essere formulata entro 5 giorni dal ricevimento della presente comunicazione.

Ai fini dell'invio di controdeduzioni e chiarimenti si indica, ai sensi dell'art. 6, commi 9,11 e 12, del D.lgs. n.163/2006, il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della presente.

Tutti i documenti potranno essere inviati o consegnati presso: "Autorità Nazionale Anticorruzione" Palazzo Sciarra - Via Marco Minghetti n. 10 - 00187 Roma oppure inviati, preferibilmente, al seguente indirizzo: protocollo@pec.anticorruzione.it

Filippo Romano

